



Comune di Ardea



Comune di Ardea

Regolamento Comunale

“Utilizzo e gestione di aree verdi pubbliche e di uso
pubblico comunali mediante affidamento a soggetti esterni”
approvato con Delibera di C.C. n.21 del 10/05/2019
così come modificato ed integrato con D.C.C. n° del

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.....



Comune di Ardea

Indice

CAPO I - ASPETTI GENERALI	4
Art. 1 Finalità ed ambito di applicazione	4
Art. 2 Disposizioni generali	5
Art. 3 Fruibilità	5
Art. 4 Attività consentite e limitazioni d'uso	5
Art. 5 Norme di comportamento per la tutela dei frequentatori	6
Art. 6 Norme per la tutela dell'ambiente naturale, delle attrezzature e degli arredi	7
Art. 7 Attività particolari	8
Art. 8 Circolazione dei veicoli	8
Art. 9 Circolazione mezzi non motorizzati	8
Art. 10 Circolazione degli animali	9
CAPO 2 - NORME GESTIONALI DELLE AREE VERDI	8
COLLABORAZIONE ALLA GESTIONE DELLE AREE VERDI PUBBLICHE E/O AD USO PUBBLICO COMUNALI	
Art. 11 Collaborazione alla gestione delle aree verdi	9
Art. 12 Oggetto degli interventi	11
Art. 13 Forme di gestione e collaborazione	13
Art. 14 Soggetti legittimati	15
Art. 15 Caratteristiche delle aree oggetto dell'affidamento	16
Art. 16 Modalità e termini di presentazione delle candidature	16
Art. 17 Valutazione delle proposte	18
CAPO 3 - SPECIFICHE TECNICHE MANUTENTIVE	19
Art. 18 Valutazione delle proposte	19
AREE AFFIDATE IN "CONCESSIONE"	20
Art. 19 Attività specifiche	20
Art. 20 Oggetto degli interventi e scelta delle aree	21



Comune di Ardea

Art. 21 Oneri a carico del soggetto concessionario	22
Art.22 Modalità di affidamento delle aree in concessione	23
Art. 22a Conformità	25
Art. 22b Sistemazione a verde – verde attrezzato	25
Art. 22c Servizi e attrezzature	26
Art. 22d Criteri per l’installazione dei chioschi e similari	28
Art. 23 Durata della concessione	34
Art. 24 Controlli-Decadenza della concessione	34
AREE AFFIDATE IN “SPONSORIZZAZIONE”	35
Art. 25 Attività specifiche	35
Art. 26 Oggetto degli interventi	35
Art. 27 Durata della convenzione	36
Art. 28 Oneri a carico del soggetto convenzionato	36
Art. 29 Modalità di affidamento degli interventi	37
Art. 30 Controlli-Decadenza della convenzione	38
AREE AFFIDATE IN “ADOZIONE”	38
Art. 31 Attività specifiche	38
Art. 32 Modalità di affidamento degli interventi	38
Art. 33 Oneri a carico del soggetto convenzionato	39
Art. 34 Durata dell’Adozione	40
CAPO 4 – NORME CONCLUSIVE	40
Art. 35 Oneri e garanzie dell’affidatario	40
Art. 36 Cartellonistiche	41
Art. 37 Privacy	42
Art. 38 Contenzioso e foro competente	42
Art. 39 Vigilanza e sanzioni	42
Art. 40 Entrata in vigore	43
Art. 41 Rinvio	43



Comune di Ardea

CAPO I - ASPETTI GENERALI

Art. 1 Finalità ed ambito di applicazione

1 . Il presente regolamento disciplina l'utilizzo, da parte dei cittadini, delle aree verdi pubbliche e di uso pubblico site nel territorio comunale (di seguito denominate anche “aree verdi”), con l'obiettivo di:

- a. ottimizzare la fruizione di tali spazi;
- b. tutelare l'ambiente;
- c. salvaguardare le attrezzature e gli arredi di dotazione.

Esso è, inoltre, finalizzato al miglioramento e potenziamento della gestione delle aree verdi pubbliche e/o di uso pubblico comunale, attraverso l'incentivazione alla partecipazione dei privati per la realizzazione, la manutenzione e la cura delle stesse.

2. Rientrano, pertanto, nella previsione del presente regolamento, se di proprietà pubblica e/o d'uso pubblico comunale:

- a) le aree a verde;
- b) i parchi e i giardini;
- c) i campi di gioco situati nelle aree verdi attrezzate qualora esistenti;
- d) le alberate stradali;
- e) le aree di pertinenza di servizi pubblici;
- f) le aiuole di arredo urbano e piazze;
- g) rotatorie stradali;
- h) spartitraffico;
- i) le fioriere;
- l) le recinzioni;
- m) altri spazi con criticità ambientali;



Comune di Ardea

nel termine verde pubblico rientra il suolo e il relativo soprassuolo appartenente al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree arborate di proprietà di terzi in uso all'Amministrazione comunale sempre che il titolo ammetta diverse possibilità consentite dal Regolamento.

Al fine di individuare quelle parti di patrimonio indisponibile utilizzato come “verde pubblico” per l'applicazione del presente regolamento, l'Amministrazione procederà all'effettuazione di un censimento dettagliato di tutte le aree presenti sul territorio.

L'elenco delle aree oggetto del presente Regolamento sarà individuato dalla Giunta Comunale.

A seguito di tale approvazione l'Area preposta predisporrà apposito bando finalizzato all'affidamento delle suddette aree.

Art. 2 Disposizioni generali

1. Ogni cittadino è tenuto a rispettare le aree verdi pubbliche e/o di uso pubblico comunali, definite all'Art. 1 e gli eventuali manufatti su di esse insistenti.
2. Ogni cittadino è, inoltre, tenuto ad un comportamento civico consono, rispettando i diritti di fruizione comune degli altri frequentatori.
3. Ogni cittadino è responsabile dei danni di qualsiasi natura arrecati personalmente o da persone a lui affidate o da animali o cose di cui abbia la custodia ed è tenuto al risarcimento dei danni stessi ed è, ove previsto, perseguibile a norma di legge.

Art. 3 Fruibilità

1. Le aree verdi pubbliche e di uso pubblico comunali sono fruibili dalla generalità dei cittadini fatte salve le limitazioni contenute nel presente Regolamento.

La fruizione delle aree dovrà comunque essere libera e gratuita.

Art. 4 Attività consentite e limitazioni d'uso

1. Le aree verdi sono a disposizione dei cittadini per lo svolgimento di attività fisico-motorie e sociali, il riposo, lo studio e l'osservazione della natura.
2. Tutte le attività sono consentite, purché non disturbino gli altri frequentatori e non danneggino l'ambiente naturale e/o i manufatti, sempre tenendo conto delle specifiche funzioni di ciascuna area verde.



3. L'Amministrazione Comunale può ordinare la sospensione immediata delle attività che arrechino disturbo e/o pericolo per i frequentatori o per l'ambiente naturale.

Le limitazioni d'uso contenute nei successivi articoli hanno lo scopo di tutelare il pacifico godimento dell'area da parte di ogni frequentatore, di tutelare la vegetazione e la fauna e di evitare che la funzione specifica di ogni area verde possa venire snaturata da comportamenti con essa contrastanti o comunque incompatibili.

Art. 5 Norme di comportamento per la tutela dei frequentatori

1. Nelle aree di cui all'art. 1, salvo autorizzazione dell'Amministrazione comunale, è vietato :

- a) svolgere attività rumorose che, per loro intensità e durata, disturbino la quiete del luogo.
- b) l'utilizzo di strumenti musicali amplificati;
- c) l'ascolto di tutte le apparecchiature a diffu'sione sonora ad un volume tale da essere di disturbo agli altri frequentatori;
- d) il gioco del pallone al di fuori degli spazi appositamente attrezzati.

In detti spazi le attività di gioco sono consentite dalle ore 8,00 alle ore 22,00;

- e) effettuare schiamazzi e, comunque, l'utilizzo di qualsiasi delle apparecchiature sopra menzionate, dalle ore 22,00 alle ore 8,00;

2. Possono essere concesse deroghe ai divieti sopra riportati in caso di manifestazioni autorizzate, regolamentate dal successivo art. 7.

3. Nelle medesime aree è, altresì, vietato:

- a) tenere comportamenti non conformi all'ordine pubblico ed al buon costume;
- b) campeggiare e pernottare;
- c) gettare a terra e/o abbandonare in ogni luogo rifiuti di ogni genere. I rifiuti devono essere depositati negli appositi contenitori;
- d) l'accatastamento di materiali di alcun genere;
- e) qualunque comportamento e presenza che arrechi disturbo ad altri frequentatori, che danneggi l'ambiente naturale e/o i manufatti presenti, e/o che mini il decoro del luogo.

4. Chiunque non osservi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di € 200,00.



Art. 6 Norme per la tutela dell'ambiente naturale, delle attrezzature e degli arredi

1. Nelle aree di cui all'art. 1, salvo autorizzazione dell'Amministrazione comunale, è vietato:
 - a) danneggiare alberi, piante, fiori.
 - b) asportare terreno vegetale.
 - c) rimuovere nidi, catturare e cacciare animali selvatici.
 - d) appendere agli alberi ed agli arbusti strutture di qualsiasi genere, inclusi cartelli segnaletici e pubblicità, anche temporanei, se non specificatamente concessi dalle autorità competenti;
 - e) arrampicarsi sugli alberi;
 - f) calpestare le aiuole fiorite. I tappeti erbosi nelle grandi superfici sono di norma calpestabili dai pedoni tranne che negli spazi in cui è specificatamente vietato con indicazioni in loco. Su di essi non possono essere usate scarpe con i tacchetti o comunque con soles che danneggino la cortice e non possono per lo stesso motivo essere infissi pali, picchetti o simili. Negli spazi in cui è consentito il calpestamento possono circolare anche i tricicli, le carrozzine, i passeggini, i monopattini e i veicoli giocattolo usati dai bimbi di età inferiore ai dieci anni. Le aiuole fiorite, alberate e /o inerbite dei parcheggi, delle piazze, delle piste ciclabili e/o aventi funzione di spartitraffico, non sono comunque calpestabili né da persone, né da animali.
 - g) manomettere, spostare, o asportare qualsiasi attrezzatura;
 - h) deturpare con vernici, affissioni o imbrattamenti di qualsiasi tipo gli alberi, i manufatti e le costruzioni;
 - i) posizionare strutture fisse o mobili senza apposita prescritta autorizzazione dell'Amministrazione comunale;
 - j) l'uso dell'acqua delle fontanelle, salvo che per bere e per un limitato, inerente e contingente uso igienico personale;
 - k) accendere fuochi e abbandonare mozziconi accesi;
 - l) l'uso di fuochi artificiali;
2. Esclusivamente a scopi didattici possono essere raccolti o catturati singoli esemplari della vegetazione e della fauna, con l'autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, fatte salve le disposizioni contenute nelle leggi in materia.
3. Le strutture e gli arredi presenti negli spazi verdi devono essere usati secondo la loro destinazione.
4. È consentito l'uso delle attrezzature e giochi per bambini nei limiti di età consentiti dall'omologazione del gioco.
5. Gli atti vandalici saranno perseguiti ai sensi di legge e con richiesta di risarcimento dei danni arrecati.



6. Chiunque non osservi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di € 300,00.

Art. 7 Attività particolari

1. Gli spettacoli e le manifestazioni sportive e culturali sono in genere vietati nelle aree verdi.
2. Il loro svolgimento all'interno di esse può essere autorizzato dall'Amministrazione Comunale.
3. Nelle aree verdi possono essere previsti spazi appositamente attrezzati per i pic-nic e le feste di gruppo.
4. Chiunque non osservi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di € 500,00.

Art. 8 Circolazione dei veicoli

1. Nelle aree di cui all'art. 1 è vietato l'accesso ai veicoli motorizzati.
2. Nelle stesse aree la circolazione è consentita unicamente ai seguenti mezzi:
 - a) di sorveglianza, di polizia e di soccorso;
 - b) di servizio per lo svolgimento dei lavori di manutenzione e per l'esercizio delle funzioni di direzione e di controllo degli stessi;
 - c) di servizio per lo svolgimento delle manifestazioni autorizzate, a meno di autorizzazioni specifiche e temporanee.
3. Sono altresì consentiti, negli appositi percorsi, l'accesso e la circolazione delle motocarrozette usate per il trasporto di portatori di handicap.
4. In casi particolari e per motivate esigenze, valutate dall'Amministrazione Comunale, possono essere rilasciati speciali permessi di transito di veicolo a servizio dei disabili.
5. I mezzi autorizzati devono esporre adeguato contrassegno con riferimento all'autorizzazione ed alla sua estensione in termini di spazio e di tempo.
6. Chiunque non osservi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di € 250,00

Art. 9 Circolazione mezzi non motorizzati

1. Nelle aree di cui al presente regolamento è vietato condurre velocipedi ai maggiori di anni 5.
2. Biciclette, monopattini o altri mezzi non motorizzati devono circolare esclusivamente sui sentieri e/o sulle strade, con l'eccezione, già prevista all'art. 6 per tricicli, carrozzine, passeggini, monopattino e veicoli giocattolo usati dai bambini di età inferiore ai cinque anni.



Comune di Ardea

3. Chiunque non osservi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di € 200,00.

Art. 10 Circolazione degli animali

1. Nei parchi e giardini comunali, nei campi di gioco situati nelle aree verdi attrezzate, nelle aree di pertinenza di servizi pubblici e nelle aiuole di arredo urbano e piazze e nelle aree di diretta pertinenza delle sopra menzionate è di norma vietato introdurre cani di qualsiasi razza e taglia anche se condotti al guinzaglio.

2. In tutte le altre aree verdi è comunque possibile portare cani, purché al guinzaglio e secondo le modalità previste dalla normativa vigente, ed e' fatto obbligo ai conduttori di cani di provvedere all'immediata rimozione dei residui organici degli stessi.

3. Le presenti disposizioni non si applicano a quanti, privi della vista e/o invalidi, sono accompagnati da cani guida.

4. Nelle aree verdi dedicati, specificatamente indicate dall'Amministrazione Comunale, a tale scopo è consentito far vagare i cani senza l'uso del guinzaglio e della museruola. In dette aree è fatto comunque obbligo al conduttore dei cani di provvedere all'immediata rimozione dei residui organici degli stessi.

5. Sarà cura del proprietario assicurare che l'animale non oltrepassi il limite di detta area.

6. Chiunque non osservi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di € 250,00 .

CAPO 2 - NORME GESTIONALI DELLE AREE VERDI

COLLABORAZIONE ALLA GESTIONE DELLE AREE VERDI PUBBLICHE E/O AD USO PUBBLICO COMUNALI

Art. 11 Collaborazione alla gestione delle aree verdi

1. L'Amministrazione comunale nella consapevolezza che il verde urbano si inserisce nel contesto più ampio di Bene Comune da tutelare, con il presente Regolamento intende disciplinare l'affidamento di aree e spazi verdi di proprietà pubblica a persone fisiche e giuridiche (cittadini e residenti, come singoli ovvero legalmente costituiti in forma associata che vi abbiano interesse, come meglio indicati all'art. 14), al fine di mantenere, conservare e migliorare le aree pubbliche già sistemate a verde dal Comune e/o destinate a verde pubblico dai vigenti strumenti di pianificazione urbanistica.



Comune di Ardea

2. Ai fini dell'affidamento delle aree verdi si intende comprendere, se ritenuto nell'interesse del Comune, anche le aiuole, le fioriere, le recinzioni, le panchine e l'arredo urbano.
3. L'Amministrazione comunale si avvarrà, per quanto concerne gli aspetti operativi di applicazione del Regolamento, dei propri uffici tecnici e amministrativi.
4. L'oggetto dell'affidamento potrà consistere nella gestione, sistemazione e manutenzione delle aree pubbliche e ad uso pubblico di proprietà comunale di cui all'Art. 1 del presente regolamento.
5. All'interno delle aree verdi potranno essere svolte dall'affidatario attività complementari straordinarie quali eventi sportivi, culturali e artistici nel rispetto del carattere verde del luogo; tali attività dovranno essere preventivamente autorizzate dall'Amministrazione comunale che rimane sollevata da ogni qualsiasi responsabilità.
6. Ogni affidamento di aree verdi comunali è assoggettato alle norme e procedure previste nel presente Regolamento.
7. L'elenco delle aree verdi pubbliche, suscettibili di affidamento a soggetti esterni, sarà redatto dall'Area tecnica ed approvato dalla Giunta comunale.
8. I soggetti esterni interessati contribuiscono alla valorizzazione (qualitativa e quantitativa) alla manutenzione, alla gestione e all'utilizzo delle aree verdi comunali al fine di favorire il potenziamento delle qualità ambientali, sociali ed economiche attraverso il miglioramento della sicurezza, la conservazione, il godimento da parte dei cittadini, l'aggregazione sociale, le attività ludiche e sportive, gestione di chioschi e strutture simili a servizio dell'area verde pubblica; questi ove possibile, in relazione alle tipologie di interventi come disciplinati dal presente Regolamento e nella fattibilità concessa dalla regolamentazione di settore vigente.
9. L'affidamento delle aree verdi prevede l'assegnazione, previa opportuna procedura ad evidenza pubblica, ai soggetti individuati di spazi e aree verdi pubbliche e/o ad uso pubblico ricadenti nel territorio comunale e nel rispetto della normativa vigente e avverrà a mezzo di apposita convenzione sottoscritta tra le parti, denominata "Convenzione di affidamento" con la quale i soggetti che ne abbiano fatto richiesta si impegnano a quanto previsto dal presente Regolamento.
10. L'area a verde dovrà mantenere le funzioni e le destinazioni previste dagli strumenti urbanistici vigenti.
11. L'Amministrazione Comunale incentiva la collaborazione dei cittadini, in forma associata e senza fini di lucro, per la gestione e cura degli spazi verdi di propria competenza, nei modi previsti negli articoli seguenti.
12. Le aree oggetto delle forme di collaborazione possono essere solo quelle individuate dall'Ufficio Ambiente, con apposito atto dirigenziale.



Comune di Ardea

Allo scopo di incrementare le condizioni per una valorizzazione delle aree verdi presenti nel territorio comunale che presentano particolari caratteristiche utili per attività in sinergia con operatori privati del settore commerciale, dei giochi e delle attività ludiche in genere e del settore del volontariato, l'Amministrazione comunale promuove la predisposizione di progetti di sistemazione e manutenzione orientati a questo obiettivo.

I progetti saranno definiti con lo scopo principale di creare le condizioni per una completa gestione dell'area destinata a verde pubblico, offrendo servizi aggiuntivi rispetto a quelli eventualmente presenti e garantendo la sistemazione delle aree circostanti con opere ed interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui si assumeranno la responsabilità i soggetti beneficiari della concessione.

I progetti potranno essere di iniziativa dell'Amministrazione comunale; si procederà all'individuazione del beneficiario per l'attuazione e gestione dell'intervento ed all'assegnazione degli spazi individuati con Bando ad evidenza pubblica tenendo conto, nella formazione della graduatoria, dei seguenti elementi, indicati in ordine di importanza:

- qualità dell'idea progettuale e materiali utilizzati;
- originalità dell'idea imprenditoriale;
- qualità del servizio offerto dalla collettività;
- efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa nella gestione delle singole aree;
- adeguata, corretta e puntuale gestione di aree tenute in concessione.

Art. 12 Oggetto degli interventi

1. Le tipologie di intervento sulle aree verdi pubbliche e/o ad uso pubblico comunali adottate possono comprendere:

- la manutenzione ordinaria, cioè tutela igienica, pulizia, e conferimento dei rifiuti solidi urbani e di quelli organici presso discariche autorizzate, sfalcio periodico dei prati (*con obbligo per l'Affidatario di avviare a trattamento i rifiuti prodotti ai sensi della specifica normativa di settore, a propria cura e spese*), lavorazione del terreno ed eventuali concimazioni, semina dei prati, cura e sistemazione dei cespugli e delle siepi *delle fioriture ed essenze arboree presenti*, irrigazione e quant'altro necessario alla



Comune di Ardea

tutela, cura e manutenzione da definire in funzione delle caratteristiche e della tipologia dell'area verde, oltre all'integrazione di piante e arbusti;

- verifica, ripristino, manutenzione e regolazione degli impianti di irrigazione ove presenti;
- la riqualificazione e manutenzione, cioè una nuova progettazione dell'area con la piantagione di piante, fiori, alberi, arbusti, siepi, semina prati e inserimento di nuovi arredi urbani, il tutto nel rispetto della normativa vigente, previo parere favorevole espresso dal competente Ufficio comunale.

Possibilità di realizzare impianti di irrigazione o sostituzione degli stessi fatiscenti, i cui costi saranno a carico dell'assegnatario;

- potatura annuale di alberi fino a mt 3, ove presenti, nel rispetto del regolamento sulla manutenzione del patrimonio verde pubblico e privato del Comune di Ardea, e comunque eseguito nel rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e stradale;
- sorveglianza dell'area, segnalazione all'Amministrazione Comunale di eventuali problemi e necessità di intervento, gestione e regolamentazione degli accessi all'area (solo per le aree dotate di chiusura e con orario di accesso);
- uso dell'area per attività sociali e ricreative (saltuarie o continuative) senza fini di lucro.
- Educazione e formazione legata alla diffusione del concetto di buon utilizzo del verde come bene diffuso.
- Altre forme e modalità concordate con l'Amministrazione comunale.

Ogni Affidatario di aree verdi comunali dovrà garantire con l'ordinaria diligenza le seguenti attività fondamentali, qualificabili come attività di manutenzione ordinaria, tutela ambientale, sicurezza e conservazione.

In particolare per ogni tipologia di affidamento oggetto del presente Regolamento, come descritte negli articoli che seguono (vedi art.13 e seguenti) dovranno essere soddisfatte le seguenti minime attività:

- (a) Riprodurre lo stemma o la denominazione del Comune di Ardea, attraverso il posizionamento di piante, fiori lo sfalcio a differenti quote, la collocazione degli elementi di arredo o quant'altro che consenta di rileggere un elemento emblematico della Città di Ardea;
- (b) segnalazione di atti vandalici, danneggiamenti o deturpamenti anche da parte di ignoti;
- (c) eventuale servizio di apertura e chiusura dei cancelli di accesso, ove presenti, negli orari stabiliti dall'Amministrazione Comunale;



Comune di Ardea

- (d) voltura a proprio nome prima dell'avvio delle lavorazioni previste nella proposta progettuale di tutte le utenze presenti nell'area ovvero negli eventuali immobili oggetto di concessione;
- (e) eventuale installazione di nuove utenze ovvero eventuale aumento di potenza/modifica delle utenze esistenti necessarie al funzionamento del parco secondo quanto previsto dal progetto proposto all'amministrazione comunale;

Dovranno essere garantite per ciascun tipo di affidamento le ulteriori e specifiche attività, a seconda della Convenzione stipulata.

Art. 13 Forme di gestione e collaborazione

1. È sempre facoltà del Comune intervenire direttamente in via sostitutiva quando, per motivi di pubblico interesse, necessita riacquisire la piena disponibilità dell'area con le modalità, tempi e forme previste dalla vigente normativa.

2. Il coinvolgimento di soggetti esterni nella gestione delle aree verdi comunali può avvenire attraverso le seguenti modalità:

- Concessione;
- Adozione;
- Sponsorizzazione.

a) Concessione

Con il termine "concessione" si vuole intendere sia la concessione propriamente detta, ai sensi della Parte III del D. Lgs. 50/2016, che il Partenariato Pubblico Privato o la Finanza di Progetto, ai sensi della Parte IV del Codice.

Con la Concessione il soggetto interessato dovrà utilizzare l'area ed agire in modo da sistemare la stessa per le proprie finalità assicurandone il decoro urbano.

In questo caso il Comune delega il Concessionario a gestire interamente l'area verde per un periodo pluriennale, rimanendo titolare delle sole funzioni di alta sorveglianza, che esercita in modo discontinuo attraverso i propri ci e nel rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione di specifico disciplinare.

Caratteristica fondamentale della concessione è il potenziamento dell'offerta di attività ricreative, ludiche, sportive, sociali e ambientali. Per attività sportive è consentita l'installazione di strutture removibili e compatibili con il rispetto dell'ambiente, ad esempio i cosiddetti "Percorsi vita".



Comune di Ardea

b) Adozione

Con il termine "adozione" si intende l'iniziativa di volontariato, quindi non identificabile come sponsorizzazione ai fini commerciali, finalizzata alla conduzione di opere di manutenzione di aree verdi comunali, generalmente di piccola estensione, e con possibilità di svolgervi attività e di gestire i servizi ad esse inerenti, svolte da privati, associazioni, Enti o cittadini a titolo gratuito, e la Adozione si caratterizza per una maggiore cura dell'area rispetto a quella normalmente esercitabile dal Comune al fine di migliorarne la fruibilità da parte dei cittadini.

Il Comune, a fronte della prestazione dei cittadini e degli altri soggetti, di cui al successivo paragrafo, provvederà all'apposizione di una o più targhe di ringraziamento, di modeste dimensioni da realizzare e collocare secondo le modalità di cui al presente Regolamento.

In ogni modo le attività compiute dall'Affidatario nelle aree verdi comunali non possono limitare in alcuna maniera la funzione e la destinazione pubblica in origine assegnatagli. L'iniziativa dell'Amministrazione comunale è finalizzata essenzialmente a mettere a disposizione aree verdi pubbliche inserite negli elenchi pubblicati o individuate dai proponenti. Ove esistenti gli impianti di irrigazione, il Comune si farà carico dei consumi di acqua, mentre l'affidatario si occuperà della loro manutenzione.

Il Comune si riserva, comunque, la possibilità di promuovere l'adozione di aree verdi, mediante l'erogazione di un contributo simbolico, una tantum, commisurato alle dimensioni e alla specificità dell'area, in maniera tale da non assumere le caratteristiche di corrispettivo prestazionale. Per le aree residuali e prive di interesse pubblico può essere concesso l'utilizzo esclusivo ai cittadini residenti che ne manifestino l'interesse.

c) Sponsorizzazione

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 1322, 1350 e 1174 c.c., come dell'art. 19 del D. Lgs. 50/2016, per "contratto di sponsorizzazione" si intende un contratto atipico, a titolo oneroso a prestazioni corrispettive in forza del quale una parte (detta "sponsor") si obbliga a versare una somma di denaro (sponsorizzazione finanziaria) o a fornire beni e servizi (sponsorizzazione propria) a favore di un terzo (detto "sponsee") che a sua volta si obbliga, nell'ambito di proprie iniziative, eventi e progetti, a diffondere il nome dello sponsor tramite prestazioni accessorie di veicolazione del marchio, del logo o di altri messaggi a favore dello sponsor in appositi spazi pubblicitari.

Ai fini del presente regolamento sono individuati:

I. come "Amministrazione" il Comune, parte di un contratto di sponsorizzazione;

II. come logo, marchio o segno distintivo le rappresentazioni grafiche o le immagini o le rappresentazioni testuali utilizzate dallo sponsor come elemento illustrativo della propria attività o



Comune di Ardea

del proprio ruolo commerciale, da veicolare a fini pubblicitari.

L'affidamento dell'area mediante sponsorizzazione consente ad un soggetto esterno, ai soli fini manutentivi e di miglioramento estetico-qualitativo, di esercitarvi manifestazioni di pubblicità conformemente al presente Regolamento, al Codice della Strada e relativo regolamento di attuazione e al regolamento di pubblicità comunale. Il Comune esercita costantemente attività di controllo, mediante i propri Uffici, secondo le competenze di ciascuno.

In caso di sponsorizzazione per quanto non previsto nel presente Regolamento si richiama il Vigente "Regolamento per la disciplina delle sponsorizzazioni" approvato con Delibera N° 61 del 20/12/2007.

In ogni caso le modalità della pubblicità dovranno essere improntate a criteri di sobrietà, proporzionalità con la superficie dell'area, buon gusto e dovranno essere preventivamente concordate con gli Uffici competenti.

3. L'Ufficio Ambiente Comunale, su eventuale indirizzo in delibera di Giunta Comunale, nel provvedere all'aggiornamento dell'elenco delle aree verdi, deve individuare gli elenchi nei quali inserire le specifiche categorie delle aree da affidare.

Art. 14 Soggetti legittimati

1. In relazione al grado di impegno richiesto dalle diverse modalità gestionali delle aree a verde, sono tipicamente legittimati ad assumere il servizio:
 - a) in "concessione" gli Enti pubblici, i soggetti con ragione sociale di Impresa e gli Enti no profit;
 - b) in "adozione ": Enti pubblici, Enti no profit, (associazioni di promozione sociale, Pro Loco, Circoli e Associazioni di volontariato, ecc.), e anche cittadini singoli o associati, comunque senza finalità lucrative;
 - c) con "sponsorizzazione": soggetti con ragione sociale di Impresa.
2. I soggetti interessati dovranno produrre in allegato alla domanda, con la quale chiedono la presa in carico di un'area verde, un elenco dettagliato delle attività e degli interventi che si intendono realizzare, incluso un elaborato grafico con individuazione dell'area o delle aree di interesse; l'elaborato potrà essere messo a disposizione da parte dell'Ufficio su richiesta dell'interessato.



Comune di Ardea

3. Il progetto di sistemazione dell'area data in affidamento, sulla base di procedure differenziate in relazione alle tipologie di affidamento, deve rispondere ai requisiti di razionalità, funzionalità ed armonizzazione con il contesto in cui è inserita e con il programma o le prescrizioni comunali; dovrà inoltre rispondere ai requisiti di compatibilità con l'interesse generale e di rispetto delle norme di circolazione e sicurezza stradale e urbanistiche;
4. Gli interventi proposti non devono comunque comportare la creazione di barriere architettoniche o elementi strutturali tali da pregiudicare la normale fruizione dell'area.
5. Il progetto di sistemazione dell'area data in affidamento deve essere formalmente approvato dall'Ufficio tecnico comunale.

Art. 15 Caratteristiche delle aree oggetto dell'affidamento

1. Sulla base delle modalità di gestione delle aree verdi di cui al presente Regolamento e delle caratteristiche dei soggetti legittimati, di cui all'art. 14), si procederà al loro affidamento:
 - a) mediante "concessione", le aree verdi comunali suscettibili di utilizzazione mediante attività a valenza economica, le aree verdi comunali di maggior estensione.
 - b) mediante "adozione", le aree suscettibili di un'utilizzazione particolare e prevalentemente a servizio di frazioni o località; possono comprendere piccole strutture sportive o ludiche;
 - c) mediante "sponsorizzazione", le aree a verde idonee ad ospitare impianti pubblicitari compatibili con la natura e posizione dell'area.
2. Ogni forma di gestione da parte dei soggetti esterni dovrà rispettare le caratteristiche peculiari o vocazionali dell'area.

Art. 16 Modalità e termini di presentazione delle candidature

1. I soggetti interessati alla gestione di una delle aree verdi individuate dal Comune da concedere in regime di "concessione", "adozione" o "sponsorizzazione", dovranno presentare pertinente richiesta all'Amministrazione comunale la quale, nel rispetto dei principi indicati nel D.lgs. 50/2016, provvederà al relativo affidamento.



Comune di Ardea

2. La scelta dell'Affidatario sarà effettuata secondo la disciplina del presente Regolamento, di norma, mediante procedura ad evidenza pubblica preceduta dalla pubblicazione di apposita Manifestazione di interesse, approvato dall'Ufficio Ambiente.
3. Alla Manifestazione di interesse è data pubblicità mediante pubblicazione all'albo Pretorio Comunale, sul sito internet istituzionale ed eventualmente in altre forme ritenute, dall'Ufficio Ambiente, di volta in volta più convenienti per una maggiore conoscenza e partecipazione.
4. L'avviso deve contenere, in particolare, i seguenti dati:
 - a) l'oggetto dell'affidamento e i conseguenti obblighi dell'Affidatario;
 - b) l'individuazione dei mezzi di veicolizzazione dell'immagine, per il solo caso di sponsorizzazione;
 - c) le modalità e i termini di presentazione dell'offerta;
 - d) gli Uffici con cui gli interessati possono prendere contatti;
 - e) ogni altra informazione ritenuta utile per il procedimento.
 - f) l'individuazione dei mezzi di veicolizzazione dell'immagine per riprodurre lo stemma o la denominazione del Comune di Ardea, o quant'altro che consenta di rileggere un elemento emblematico della Città di Ardea;
 - g) gli Uffici con cui gli interessati potranno prendere contatti;
 - h) la cauzione;
 - i) polizza/e assicurativa/e (RTC etc..)
5. L'offerta, sotto forma di proposta, deve essere presentata in forma scritta dove il richiedente indica:
 - a) I dati identificativi del soggetto proponente, la sede legale e operativa, i recapiti telefonici, fax, e-mail;
 - b) il bene, il servizio, la fornitura, l'immagine, l'attività, il lavoro o la prestazione che si intende svolgere;
 - c) l'accettazione delle condizioni previste sia nell'atto di determina a contrarre, sia nell'avviso di interesse.
6. L'offerta deve essere accompagnata dalle seguenti autocertificazioni, fatte salve ulteriori dichiarazioni ritenute opportune da parte dell'Ufficio Ambiente, attestanti:
 - a. *per le persone fisiche:*
 - a) l'inesistenza delle condizioni a contrattare con la pubblica Amministrazione, di cui agli artt. 120 e seguenti della Legge 24/1 1/1981, n. 689 e ss.mm.ii. e di ogni altra situazione considerata dalla legge pregiudizievole o limitativa della capacità contrattuale;
 - b) l'inesistenza di impedimenti derivanti dalla sottoposizione a misure cautelari antimafia;



Comune di Ardea

b. per le persone giuridiche:

- a) oltre alle autocertificazioni sopra elencate riferite ai soggetti muniti di potere di rappresentanza, deve essere attestato il nominativo del legale rappresentante o dei legali rappresentanti.
- b) l'inesistenza di procedure concorsuali o fallimentari (solo se imprese).

7. L'offerta deve, inoltre, contenere l'impegno ad assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti inerenti e conseguenti l'attività che si intende perseguire e le relative autorizzazioni in coerenza con le tipologie di affidamento disciplinate dal presente Regolamento.

8. Ove pervengano più offerte, con Determina del Dirigente dell'Area tecnica, è approvata apposita graduatoria.

9. La graduatoria è formata in ragione dei migliori servizi offerti previsti a favore del Comune: in caso di parità si procederà al sorteggio.

Art. 17 Valutazione delle proposte

1. Le proposte pervenute nella stessa scadenza temporale saranno valutate da una commissione appositamente costituita e composta da personale del Servizio Lavori Pubblici e Tutela Ambientale e Urbanistica.
2. La commissione verificherà la completezza e la correttezza della documentazione presentata, la fattibilità tecnica dell'intervento proposto e l'inesistenza di alcuna forma di conflitto d'interesse tra attività pubblica e privata, anche avvalendosi dell'ausilio di altre unità organizzative del Comune.
3. L'area verde per la quale si propone l'intervento dovrà essere opportunamente individuata e rappresentata graficamente su base planimetrica. Il richiedente dovrà allegare una relazione descrittiva degli interventi proposti.
4. Qualora la proposta preveda oltre la cura e manutenzione anche un intervento di riqualificazione dell'area il richiedente dovrà obbligatoriamente allegare:
 - a) un elaborato progettuale sul quale presentare la proposta tecnica di riqualificazione;
 - b) una relazione tecnica degli interventi di riqualificazione proposti.
 - c) Qualunque altra documentazione si renda necessaria per una corretta e immediata comunicazione degli interventi proposti.



Comune di Ardea

5. Laddove pervengano due o più proposte insistenti sullo stesso spazio verde, l'assegnazione sarà effettuata nei modi e termini riportati nell'avviso pubblico opportunamente redatta dal responsabile Unico del Procedimento individuato dal Dirigente secondo le modalità previste dalla legge.
6. In caso di parità dei requisiti considerati si procederà con sorteggio.
7. Le proposte d'intervento dovranno essere in ogni caso valutate sotto il profilo del perseguimento degli interessi pubblici e della coerenza con i programmi di intervento previsti sul territorio, dando mandato ai competenti uffici comunali di predisporre i conseguenti atti di affidamento.

CAPO 3 - SPECIFICHE TECNICHE MANUTENTIVE

Art. 18 Valutazione delle proposte

1. Ogni Affidatario di aree verdi comunali (tanto in concessione, quanto in adozione e sponsorizzazione:) dovrà garantire con l'ordinaria diligenza le seguenti attività fondamentali, qualificabili come attività di manutenzione ordinaria, tutela ambientale, sicurezza e conservazione.
2. In particolare, dovranno essere soddisfatte le seguenti minime attività:
 - a) sfalcio periodico dei prati e relativo smaltimento rifiuti (con l'obbligo per l'Affidatario di conferire i rifiuti organici e non presso le specifiche discariche o i punti di raccolta autorizzati), oltre alla lotta alle erbe infestanti;
 - b) cura delle fioriture, ove presenti;
 - c) irrigazione;
 - d) lavorazioni del terreno ed eventuali concimazioni;
 - e) tutela igienica e rimozione di erbe infestanti, foglie o oggetti abbandonati (con l'obbligo per l'Affidatario di conferire i rifiuti organici e non, presso le specifiche discariche o i punti di raccolta autorizzati);
 - f) manutenzione e regolazione degli impianti d'irrigazione, ove presenti;
 - g) possibilità di realizzare impianti di irrigazione o sostituzione degli stessi fatiscenti, i cui costi saranno a carico dell'assegnatario;
 - h) potatura stagionale di siepi, di essenze arbustive o erbacee, ove presenti, nel rispetto del regolamento sulla manutenzione del patrimonio verde pubblico e privato del Comune di Ardea e comunque eseguito nel rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e stradale (con l'obbligo per



Comune di Ardea

l'Affidatario di conferire i rifiuti organici derivanti da tali prestazioni presso le specifiche discariche o i punti di raccolta autorizzati);

i) segnalazione di atti vandalici, danneggiamenti o deturpamenti anche da parte di ignoti;

j) eventuale servizio di apertura e chiusura dei cancelli di accesso, ove presenti, negli orari stabiliti dall'Amministrazione comunale;

k) le attività di manutenzione e cura del verde dovranno essere svolte nel rispetto della vigente normativa.

l) potatura annuale di alberi fino a mt 3, ove presenti, nel rispetto del regolamento sulla manutenzione del patrimonio verde pubblico e privato del Comune di Ardea, e comunque eseguito nel rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e stradale;

m) Riprodurre lo stemma o la denominazione del Comune di Ardea, attraverso il posizionamento di piante, fiori lo sfalcio a differenti quote, la collocazione degli elementi di arredo o quant'altro che consenta di rileggere un elemento emblematico della Città di Ardea;

3. Oltre le sopradette attività comuni, dovranno essere garantite per ciascun tipo di affidamento le ulteriori attività specifiche, che si renderanno necessarie, a seconda della convenzione stipulata.

AREE AFFIDATE IN "CONCESSIONE"

Art. 19 Attività specifiche

1. Per le aree affidate in concessione sono richieste le seguenti attività:

a) custodia e sorveglianza (con eventuale apertura, chiusura);

b) fornitura e posa in opera di attrezzature ludiche e/o sportive;

c) manutenzione ordinaria delle attrezzature ludiche e/o sportive;

d) manutenzione dei corpi illuminanti;

e) cura degli aspetti fitosanitari e strutturali delle alberature;

f) manutenzione del patrimonio naturalistico;

g) valorizzazione e incremento del patrimonio botanico;

h) sorveglianza dell'area, segnalazione all'Amministrazione Comunale di eventuali problemi e necessità di intervento, gestione e regolamentazione degli accessi all'area (solo per le aree) dotate di chiusura e con orario di accesso);

i)-fornitura e posa in opera di attrezzature ludiche e/o sportive;

j) manutenzione ordinaria delle attrezzature ludiche / sportive;



Comune di Ardea

- k) manutenzione dei corpi illuminanti;
- l) cura degli aspetti fitosanitari e strutturali delle alberature;
- m) valorizzazione e incremento del patrimonio botanico;
- n) uso dell'area per attività sociali, ricreative e formative (saltuarie o continuative) anche con fini di lucro;
- o) voltura a proprio nome prima dell'avvio delle lavorazioni previste nella proposta progettuale di tutte le utenze presenti nell'area ovvero negli eventuali immobili oggetto di concessione;
- p) eventuale installazione di nuove utenze ovvero eventuale aumento di potenza/modifica delle utenze esistenti necessarie al funzionamento del parco secondo quanto previsto dal progetto proposto all'amministrazione comunale;
- q) uso dell'area per attività sociali, ricreative e formative (saltuarie o continuative) anche con fini di lucro.
- r) Altre ulteriori attività specifiche, che si renderanno all'occorrenza necessarie, all'atto della stipula della concessione.

Art. 20 Oggetto degli interventi e scelta delle aree

1. Gli interventi di concessione proposti possono riguardare le seguenti tipologie:

- a) manutenzione ordinaria e cura dell'area assegnata;
- b) manutenzione straordinaria o riqualificazione dell'area assegnata; in questa tipologia possono rientrare proposte di intervento la cui progettazione e a totale carico del proponente, fermo restando che la competenza all'approvazione del progetto è del Comune di Ardea;
- c) uso dell'area per attività sociali e ricreative (saltuarie o continuative) con o senza fini di lucro;
- d) uso dell'area per attività commerciali, limitatamente alla vendita di prodotti in apposite aree definite, previo rilascio autorizzazione per lo svolgimento delle attività produttive e di servizi da parte degli uffici preposti;
- e) uso dell'area per attività di spettacolo (teatrino, ecc.), giochi per bambini e simili, in aree limitate e delimitate, compatibilmente con gli spazi disponibili e con esclusione di impianti fissi e di notevole dimensione (circhi, sale giochi, luna-park e simili). Lo svolgimento dell'attività dovrà essere assoggettato alle previste autorizzazioni in materia di pubblico spettacolo.
- f) contributi per acquisto di alberature e piante, arredi (panchine, cestini, ecc.) e attrezzature (giochi, ecc.) nell'area oggetto di convenzione; g) donazione di elementi di cui al punto 'f'.

2. Nel caso in cui gli interventi siano affidati a terzi dovrà essere presentata tutta la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia di subappalto di opere pubbliche, inclusa certificazione antimafia.



Comune di Ardea

3. Gli interventi di cui ai punti “f” e ‘g’ possono prevedere l’inserimento di targhe con il nome dello sponsor sugli elementi di arredo e le attrezzature o nelle immediate vicinanze.

Sono comunque escluse, sulle aree verdi, attività di tipo industriale e artigianale.

Il Consiglio Comunale è incaricato di deliberare in ordine alla scelta di nuove aree individuate dalla Giunta Comunale per l’affidamento in “concessione”.

Con il termine “Punto verde” è individuata un’area, di proprietà comunale, da affidare in concessione per l’attrezzaggio di verde pubblico, nonché di servizi a carattere ricreativo, culturale, commerciale.

I punti verdi ad oggi individuati sul territorio comunale, sono:

Denominazione	Localizzazione	Identificativo catastale
“Parco Via Reno”	Via Reno angolo Viale Nuova California località Tor San Lorenzo	F.53 mapp.1961
“Parco Boschetto”	Via Lecce – Via Gorizia	F.45 part. 14
“Parco Albarelli”	Via Varese	F.45 part.lla 1284-1285
“Parco Rielasingen”	Tor San Lorenzo – via del Parco angolo largo nuova California	F.53 mapp. 1030-1032-1033-1034
Area verde comunale	Via Firenze e Via Foggia	F.46 part. 3108
Parco Pratica di Mare	Via Novara	F.45 part.4048 e part. 1802

Art. 21 Oneri a carico del soggetto concessionario

1. I soggetti concessionari devono impegnarsi nella realizzazione degli interventi con continuità, prestando la propria opera in conformità a quanto stabilito dalla convenzione stipulata.
2. Impedimenti di qualsiasi natura alla realizzazione o prosecuzione dell'intervento devono essere tempestivamente segnalati all'Amministrazione Comunale affinché possa adottare gli opportuni provvedimenti. In ogni caso il soggetto concessionario non potrà alterare in alcun modo le aree assegnate, né realizzare costruzioni anche provvisorie, se non dietro apposita autorizzazione dell'Ufficio Ambiente.



Art. 22 Modalità di affidamento delle aree in concessione

1. L'Ufficio Ambiente, con apposito atto dirigenziale, previa istruttoria della domanda presentata, assegna la gestione delle aree in concessione ai sensi del presente Capitolo. Contestualmente all'atto di assegnazione viene approvato uno schema di convenzione per regolare gli aspetti legati alla realizzazione dell'intervento assegnato, nonché per individuare le forme di concorso concesse dall'Amministrazione Comunale.
2. L'Ufficio Ambiente, previa valutazione dei requisiti e delle competenze tecniche, delle attrezzature dei richiedenti, nonché del progetto presentato, esprime opportuno parere in merito. Il parere tecnico dell'Ufficio Ambiente è vincolante sia sulla ammissibilità o meno del progetto, sia sulle limitazioni e prescrizioni d'uso.
3. Qualora vi sia concorso di più richieste su una medesima area, la scelta del soggetto concessionario dovrà essere effettuata mediante valutazione comparativa delle proposte e tenendo conto dei sottoelencati criteri di precedenza:
 - a. qualità del progetto del richiedente nella realizzazione dell'intervento, così come proposto nella richiesta;
 - b. struttura del soggetto proponente e personale coinvolto nell'iniziativa;
 - c. iscrizione del soggetto proponente in Albi specifici e anzianità di iscrizione;
 - d. esecuzione buona e regolare del medesimo intervento in precedenti occasioni;
 - e. esecuzione buona e regolare di interventi simili precedenti;
4. L'istruttoria degli uffici viene conclusa, di norma, entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda. Gli uffici competenti all'istruttoria, entro i 30 giorni successivi, dovranno comunicare agli interessati l'eventuale non accoglimento della richiesta, specificandone le motivazioni.
- 5) Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento per la concessione temporanea di aree verdi tutte le persone, sia fisiche che giuridiche, comprese Associazioni, Cooperative e Fondazioni, in possesso dei seguenti requisiti di ordine generale:
 - a) non siano debitori a qualsiasi titolo nei confronti dell'Ente;
 - b) alla data di pubblicazione del bando abbiano compiuto 18 anni di età;
 - c) siano in possesso della cittadinanza italiana, ovvero della residenza in Italia per stranieri appartenenti a Stati che concedono trattamento di reciprocità nei riguardi dei cittadini italiani;



Comune di Ardea

- d) non abbiano subito atti di decadenza o di revoca di concessioni da parte dell'Ente;
- e) non abbiano liti in corso nei confronti dell'Ente;
- f) non si trovino in posizione di inadempimento per morosità o in altra situazione di irregolarità, in relazione al godimento di beni immobili di proprietà comunale;
- g) non si trovino in nessuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs 50/2016 e s.m.i., ivi comprese sanzioni o misure cautelari di cui all'art. 231/01 che, al momento, impediscano di contrarre con la pubblica Amministrazione;
- h) che non abbiano riportato condanne per alcuno dei delitti richiamati dall'art. 32 bis, ter e quater del Codice penale, ai quali consegue incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- i) non si trovino in alcuna delle condizioni di esclusione previste dalla normativa antimafia;
- j) non abbiano a proprio carico sentenze definitive di condanna passate in giudicato ovvero di sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art.444 del codice di procedura penale per reati che incidono sulla moralità professionale;
- k) non siano in stato di fallimento, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o di ogni altra procedura concorsuale;
- l) non abbiano in corso una procedura di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o versare in stato di sospensione dell'attività commerciale;
- m) non siano in corso violazioni gravi, definitivamente accertate, attinenti all'osservanza delle norme poste a tutela della prevenzione e della sicurezza sui luoghi di lavoro.

L'assegnatario dell'area a verde, che sia risultato vincitore della selezione, deve inoltrare, entro sessanta giorni, dall'aggiudicazione, presso gli Uffici competenti, un'istanza per richiedere l'autorizzazione all'avvio della realizzazione delle opere previste nel progetto, corredata dalla documentazione necessaria in base alla tipologia dell'attività e da quanto disposto dalla normativa vigente, nonché dovrà richiedere presso i relativi Enti tutte le autorizzazioni necessarie.

In caso di mancata presentazione della documentazione completa entro il termine di cui sopra, l'assegnatario viene considerato automaticamente decaduto e si procede ad assegnare il posto al concorrente che segue in graduatoria.

Il concessionario dovrà impegnarsi alla realizzazione di tutte le opere previste in progetto per l'area oggetto del bando entro i termini previsti dalla concessione, fermo restando l'obbligo di esecuzione di eventuali servizi aggiuntivi rispetto a quelli presenti ed a quelli imposti come standard minimo urbanistico, che si



Comune di Ardea

rendano necessari alla gestione dell'area assegnata sia per le finalità dell'attività privata per la quale si richiede l'autorizzazione, sia per la fruizione dello spazio pubblico da parte dei cittadini, garantendo altresì la salvaguardia e la manutenzione dell'area a verde assegnata per tutto il periodo della concessione.

Art.22 a Conformità

Il progetto di intervento del presente Regolamento dovrà essere conforme alle previsioni dello strumento urbanistico e dovrà prevedere comunque gli elaborati relativi ai seguenti procedimenti:

- edilizio urbanistica;
- idoneità igienico sanitaria;
- scarichi fognari e allaccio alla rete idrica;
- ulteriori procedimenti scaturenti da particolari norme settoriali, vincoli dell'area o della tipologia di attività;

entro il termine di 30 (trenta) giorni gli Uffici competenti procederanno alla verifica della pratica e all'espletamento delle procedure consequenziali al fine di consentire la realizzazione delle opere previste in progetto.

L'inizio dei lavori dovrà avvenire comunque entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data dell'acquisizione del titolo edilizio, pena revoca della concessione.

Art.22 b Sistemazione a verde – verde attrezzato

Lo spazio sistemato a verde fruibile gratuitamente e lo spazio in cui sarà possibile fare impresa, per tutte le aree date in concessione, dovrà dipendere dalla consistenza dell'area in oggetto stabilita da apposita Convenzione.

Eventuali giochi per bambini predisposti nell'area a fruizione pubblica, dovranno essere non a pagamento.

La sistemazione a verde potrà riguardare:



Comune di Ardea

1. la conservazione e valorizzazione delle preesistenze naturalistiche e di vegetazioni di rilevanza ambientale ove esistenti;
2. la lotta ai corpi fungini;
3. la cura, ove previsto, degli aspetti fitosanitari e strutturali della alberature; il ricalzo e ripristino della verticalità dei giovani alberi, la sistemazione e riparazione dei pali di sostegno, degli ancoraggi e delle legature; l'eliminazione dei tutori degli alberi ad avvenuto attecchimento. Detti interventi dovranno essere autorizzati e/o concordati con i relativi Uffici competenti;
4. la manutenzione del patrimonio naturalistico (taglio erba ed eliminazione della vegetazione infestante; potatura siepi, arbusti, spollonature e taglio di rami secchi, rotti o malati; eliminazione delle piante disseccate; irrigazione)
5. Realizzazione dei necessari servizi di rete (rete innaffiamento etc...) ove non presente e verifica ripristino e manutenzione dei sistemi di irrigazione ove presenti;
6. la manutenzione ordinaria dei corpi illuminanti;
7. l'inserimento di elementi di arredo come ad esempio panchine, cestini getta rifiuti raccolta differenziata (*organico, plastica e metalli, vetro, carta, secco residuo – colori adottati dal Comune*), cartelli segnaletici, parchi gioco naturalistici, percorsi vita etc...
8. la manutenzione ordinaria delle attrezzature ludiche e/o sportive (piccole riparazioni con sostituzione di parti mancanti di panchine, tavoli, gazebo, fontanelle, cestini ed in genere tutti gli elementi di arredo presenti nell'area che abbiano subito azioni di degrado e compromissione)
9. la pulizia dei rifiuti abbandonati

Tutti i servizi dovranno essere realizzati in base alle modalità contenute nei regolamenti comunali di riferimento ed in osservanza alla normativa vigente sull'eliminazione delle barriere architettoniche.

Art.22 c – Servizi e attrezzature

I servizi e le attrezzature sono classificati in due categorie:

- a) servizi ed attrezzature obbligatorie;
- b) servizi ed attrezzature compatibili;

Per ogni singola area, l'Amministrazione indicherà nel relativo Bando, i servizi e le attrezzature obbligatorie e compatibili richiesti, tra quelli sottoelencati.

1. Servizi e attrezzature obbligatorie :



Comune di Ardea

- (a) stazione ecologica per la raccolta dei rifiuti riciclabili con appositi contenitori per carta, vetro, imballaggi plastica e metalli, frazione organica, frazione secca residua, uniformati ai colori utilizzati nel Comune di Ardea;
- (b) servizi igienici per il pubblico gratuiti e compatibili con il tipo di attività;

2. Servizi e attrezzature compatibili:

- (a) Punti ristoro;
- (b) Punti di vendita e piccolo laboratorio di artigianato artistico;
- (c) Piccoli spazi per intrattenimento;
- (d) Attrezzature ludiche (giostre, tappeto elastico,...);
- (e) Piccoli impianti sportivi all'aperto (calciotto, pattinaggio, pallavolo, basket, tennis, tiro con l'arco...) e ricreativi (minigolf, campo da bocce etc..) con eventuali strutture di servizio,;
- (f) Attrezzature di carattere sportivo e ludico;
- (g) Spazio recintato per la sgambatura degli animali e servizi igienico annesso;
- (h) impianto di video sorveglianza compatibilmente con la vigente normativa di settore;

La superficie lorda massima coperta per i servizi e le attrezzature sarà stabilita di volta in volta in base alla singola area nella relativa Concessione.

Nei punti di ristoro, ove presenti e/o previsti, sarà consentita la sola somministrazione di alimenti e bevande, con assoluto divieto di installazione di videogiochi, slot machine e qualsiasi altro strumento che possa indurre a forma di ludopatia. La diffusione della musica potrà avvenire compatibilmente ai limiti assoluti di livello sonoro equivalente previsti dal Piano di zonizzazione acustica approvato con Delibera di C.C. n.52 del 06 Agosto 2009.

Per lo svolgimento dell'attività di somministrazione di cibi e bevande si applica quanto previsto dalla Legge Regionale 6 novembre 2019, n.22 *"Testo unico del commercio"* e s.m.i.

Resta inteso, comunque, che le autorizzazioni rilasciate non possono essere trasferite in altro luogo.

Sono a carico del concessionario tutti gli arredi interni ed esterni e le attrezzature necessarie.

Il concessionario deve provvedere a tutti gli eventuali interventi che si rendessero necessari per l'espletamento delle attività con oneri a suo carico.



Comune di Ardea

Il rilascio delle autorizzazioni commerciali resta comunque subordinato al possesso dei requisiti soggettivi ed alle autorizzazioni di competenza delle Autorità Sanitarie e del Settore Commercio.

L'intera area ludica deve essere realizzata secondo le prescrizioni delle relative norme tecniche UNI.

E' a carico del concessionario, l'obbligo di fornire all'Amministrazione le certificazioni sui materiali installati (pezzi di ricambio, materiali in gomma, materiali incoerenti per pavimentazioni, attrezzature ludiche, attrezzature sportive, attrezzature fitness e pavimentazioni di sicurezza) e sulla loro corretta posa in opera.

Detto intervento rimane in obbligo anche in caso di intervento su aree gioco esistenti delle quali non vi sia conoscenza delle caratteristiche generali delle singole attrezzature.

Saranno favorevolmente valutati tutti gli accorgimenti utilizzati per il risparmio energetico e per l'uso di fonti energetiche rinnovabili che possono essere facilmente riutilizzati al termine dell'uso.

L'eventuale viabilità pedonale dovrà essere progettata in modo conforme alle disposizioni alle disposizioni normative relative al superamento delle barriere architettoniche. I vialetti pedonali e le aree di sosta dovranno essere realizzati preferibilmente con materiali differenziati a seconda del livello di complessità dell'opera e comunque facendo uso di materiali altamente durabili, che consentano ridotti oneri manutentivi e agevolino le opere di pulizia .

Art.22 d Criteri per l'installazione dei chioschi e similari

L'installazione di qualsiasi struttura (chioschi etc..) nelle aree a verde, inerbite e non o nelle aree pavimentate è subordinato al rispetto dei seguenti criteri:

1. Criteri generali

È fatto obbligo al titolare della concessione di consentire l'accesso all'area ai funzionari ed agli addetti degli Enti preposti al controllo, ai quali, se richiesto, dovranno essere esibiti tutti i documenti relativi all'utilizzo dell'area. Tutti gli arredi disciplinati nel presente Regolamento hanno carattere temporaneo e devono essere smontabili. La posa di manufatti d'arredo è vietata ovunque sia previsto dalle normative vigenti ed in ogni caso in cui siano di intralcio alla viabilità veicolare, pedonale e contrastino con le ragioni di decoro, di igiene, di sicurezza e di interesse pubblico.

In presenza di vincoli di tutela monumentale è necessario ottenere il preventivo benestare della Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici.

Le strutture non devono interferire con gli attraversamenti pedonali né occultare la segnaletica stradale presente; in corrispondenza di intersezioni stradali semaforizzate non devono occultare l'avvistamento delle



Comune di Ardea

luci semaforiche e/o del traffico veicolare. In corrispondenza di fermate di autobus/pullman l'occupazione può essere autorizzata solo quando non intralci la circolazione, la salita e la discesa dei passeggeri, a condizione che sia comunque preservato un corridoio pedonale di ampiezza (misurata dal bordo del marciapiede) di almeno mt. 3,00 lungo l'intera estensione dell'area di fermata identificata da apposita segnaletica, in mancanza della quale vige quanto disposto dall'art. 158 del Codice della Strada (mt. 15,00 dal cartello segnalatore).

I chioschi, qualora installati in prossimità o in adiacenza di muri o manufatti preesistenti, devono mantenere una distanza minima da porte e finestre di metri 5,00.

Nel caso in cui vengano richiesti impianti o allacciamenti che necessitino di lavori in sottosuolo, gli scavi non dovranno compromettere le alberature esistenti.

Per i lavori di pronto intervento che necessitano della rimozione immediata degli arredi, la comunicazione alla parte può avvenire anche solo verbalmente. Nel caso in cui non fosse possibile la comunicazione verbale (chiusura esercizio) e l'Ente competente all'attività di pronto intervento fosse costretto a rimuovere di persona le strutture, i costi dell'intervento saranno a carico dell'esercente qualora non abbia provveduto all'intervento richiesto in termini di urgenza palesata.

Qualsiasi danno arrecato ai cittadini, al suolo pubblico o a proprietà private dagli elementi esposti, sarà a carico degli esercenti.

Per danni arrecati alla pavimentazione stradale, alle alberature e al patrimonio verde o ad altro di proprietà pubblica, gli uffici preposti provvederanno a calcolare il valore del danno subito e a richiedere il risarcimento economico, oltre ad applicare le sanzioni previste dalle normative vigenti.

2. Distanza delle strutture e degli allestimenti dalle essenze arboree ed arbustive

Premesso che lo stato di maturità di gran parte del patrimonio arboreo comunale è sottoposto a stress estremi in ambito urbano (scavi stradali, inquinamento atmosferico, ecc.), si rendono necessarie maggiori precauzioni da adottare per la richiesta di occupazione delle aree che ricadono nella proiezione a terra della chioma degli alberi, al fine di ridurre al minimo il rischio di coinvolgimento nel caso di caduta rami. Per quanto riguarda la salvaguardia delle essenze arboree ed arbustive, occorrerà preservare l'apparato radicale affiorante delle specie presenti, allo scopo di evitare fitopatologie radicali ed il compattamento del suolo provocato dalle installazioni previste e dalle attività ad esse collegate che, altresì, non dovranno interessare



Comune di Ardea

le ramificazioni principali delle piante. Pertanto, sia in presenza di aree pavimentate sia in aree a verde inerbite e non, vanno adottate in tutela di persone, animali, cose e alberature, le distanze minime impartite dal vigente Regolamento Comunale del Verde Urbano approvato con *deliberazione* Consiglio comunale n° 10 del 9 maggio 2017 art.22.

3. Distanza delle strutture e degli allestimenti dagli elementi di arredo urbano

La distanza delle strutture e degli allestimenti dovrà essere non inferiore a mt 2 dagli elementi di arredo urbano quali: cigli di aiuole, panchine pubbliche, fioriere, impianti di illuminazione pubblica ed irrigazione, giochi bimbi, percorsi attrezzati e sportivi, cestini porta rifiuti, staccionate, ecc., affinché rimanga libera una zona per la libera circolazione dei pedoni (come previsto dall'art 20 del Codice della Strada).

4. Occupazioni poste su marciapiedi alberati e/o parzialmente in terra battuta

L'occupazione può avvenire a bordo del marciapiede; potrà essere concessa a condizione che inizi ad una distanza di almeno mt. 2,00 dal cordolo e lasci uno spazio libero di mt. 2,00 - a raggio - attorno alle alberature. La copertura delle tende non dovrà interferire in alcun modo con la chioma degli alberi. Le strutture rigide superiori dovranno distanziarsi di almeno mt. 0,50 dal tronco degli stessi.

5. Pedane e pavimentazioni

Trattasi di materiali o manufatti, facilmente amovibili e appoggiati semplicemente al suolo.

Si intendono per pavimentazioni a raso quelle realizzate con uno strato di ghiaia, o con piastrelle di tipo leggero, posate a secco su letto di sabbia. Si intendono per pavimentazioni sopraelevate quelle costituite da strutture modulari mobili. Ovunque è vietata la manomissione di suolo pubblico con gettate di cemento, posa fissa di materiali e pavimentazioni. Sono vietate pedane o tappeti ovunque sia presente una pavimentazione pubblica di valore artistico ed ambientale, salvo in situazioni particolarmente disagiati. Inoltre, è vietata la copertura di chiusini, botole, griglie di aerazione e bussole per esposizione di tabelle elettorali. E' vietato il taglio e la costipazione di radici affioranti. La pavimentazione a raso è consentita esclusivamente sulle aree sterrate. In presenza di alberature le piastrelle dovranno essere opportunamente distanziate fra loro al fine di garantire lo scambio idrico-gassoso dell'apparato radicale.



Comune di Ardea

6.Pergolati

Struttura formata da graticci poggianti su pali a sostegno di piante rampicanti, non infissi al suolo. È vietata ogni copertura con tettoie, onduline e simili. Le piante devono essere oggetto di attenta e costante manutenzione, l'area tenuta pulita dalle foglie.

7.Chiosco

Manufatto isolato, di dimensioni contenute, generalmente prefabbricato e strutturalmente durevole, tradizionalmente concepito per la vendita di generi diversi, posato su suolo pubblico, a seguito di concessione di occupazione di suolo pubblico a titolo precario rilasciata dal Comune.

Le eventuali strutture (chioschi o simili) da autorizzare preventivamente dal competente Ufficio, dovranno avere caratteristiche costruttive tali da consentire la loro facile rimozione ed il ripristino dell'area pubblica allo stato antecedente l'occupazione.

Specifiche tecniche

I chioschi devono essere realizzati con rigore formale, semplicità di linee e forme geometriche e pulizia di superfici, che dovranno essere prive di sovrapposizioni formali, preferibilmente mediante l'impiego di materiali di origine naturale (legno, ferro, etc.).

Il tetto dovrà avere forma regolare. L'aggetto del tetto è rifinito da una fascia verticale che ospita la conca di raccolta delle acque meteoriche che saranno convogliate in tubi di discesa da rendere invisibili all'esterno del manufatto o inseriti armonicamente con lo stesso.



Comune di Ardea

Gli infissi per le vetrate devono essere realizzati nello stesso materiale utilizzato per la struttura portante del chiosco e per gli elementi di tamponatura. Le chiusure esterne sono realizzabili con serrande in legno, metalliche o alluminio, verniciate col medesimo colore della struttura.

È consentito l'inserimento di eventuali elementi pubblicitari (marchi, scritte, etc.), purché di dimensioni ridotte, solo nelle zone soprastanti le vetrate di tamponatura.

L'ubicazione di tali elementi dovrà essere specificata nell'elaborato grafico.

Nessun'altra parte del chiosco (tetto, pareti laterali etc..) potrà essere utilizzata per l'inserimento o come supporto di elementi o messaggi pubblicitari.

Gli eventuali impianti di aerazione o condizionamento, gruppi elettrogeni ed altre apparecchiature similari di servizio alla struttura, dovranno essere posizionati in modo tale da non arrecare disturbo alla fruizione del verde pubblico da parte dei cittadini e dovranno in ogni caso essere opportunamente protetti ed inseriti nella struttura in modo tale da non arrecare pregiudizio estetico e sotto il profilo della sicurezza. Tali apparecchiature dovranno essere indicate in progetto e comunque l'installazione o modifica delle stesse dovrà essere autorizzato dall'Ente. Non sono ammesse macchine per il riscaldamento e/o raffreddamento liberamente disposte al di fuori della sagoma e i motori dovranno essere integrati e studiati architettonicamente nella struttura

Eventuali insegne e/o tende dovranno essere previste già in fase di progetto, coerentemente inserite nella struttura e di colore armonizzato con la struttura.

Dovranno essere individuati degli spazi idonei per l'alloggiamento dei contenitori per la raccolta dei rifiuti, adeguatamente dimensionati e tali da non arrecare disturbo alla circolazione pedonale e dovranno in ogni caso essere opportunamente protetti ed inseriti nella struttura in modo tale da non arrecare pregiudizio estetico e sotto il profilo della sicurezza.

Il manufatto deve appoggiare a terra mediante elementi che consentano il normale deflusso delle acque piovane e non dovrà costituire elemento di disturbo per l'accessibilità ad eventuali caditoie, vani d'ispezione od altro presente nell'area proposta per l'installazione del manufatto. La zoccolatura non dovrà essere nascosta da elementi espositivi in modo da risultare continua e dovrà essere realizzata (o rivestita) con materiale coerente con la qualità architettonica dell'ambiente di inserimento.

Lungo il perimetro esterno dell'oggetto del tetto può essere collocato un corpo illuminante a luce naturale, adeguatamente mascherato in modo da essere invisibile e quindi non recare danno visivo ad eventuali



Comune di Ardea

osservatori esterni. Il sistema di illuminazione, sia interno che esterno, dovrà comunque essere il risultato di un progetto unitario redatto secondo la normativa vigente. Non è consentito l'utilizzo di tubi al neon a vista.

Gli arredi all'interno dei detti chioschi dovranno rispondere a criteri di funzionalità e decoro, in sintonia sia con la struttura che li ospita che con il contesto del verde pubblico in cui si inseriscono.

Per rispondere al principio di pulizia formale che deve caratterizzare il manufatto, sulle superfici esterne del medesimo non debbono apparire elementi che interrompano la continuità delle medesime, arrecando disturbo visivo.

Requisiti dimensionali e igienico-sanitari

I locali del chiosco dovranno avere altezza media interna e altezza minima non inferiore a quanto previsto dalla vigente normativa di settore.

La superficie utile netta (calpestabile) dei chioschi verrà stabilita a seconda dell'area oggetto di concessione.

I chioschi, a seconda della destinazione, dovranno essere dotati di servizi igienici accessibili e degli arredi tali da garantire l'utilizzo del chiosco per la tipologia dell'attività svolta.

I materiali utilizzati per pavimentazioni, tramezzi, tamponature, ecc. non dovranno emettere gas o particelle nocive per gli operatori e per le sostanze alimentari. I titolari dell'attività dovranno mettere in pratica ogni accorgimento tecnologico atto a limitare l'emissione verso l'esterno di rumori, fumi o odori che possono arrecare disturbo ai cittadini che fruiscono degli spazi a verde circostanti.

Il rapporto di illuminazione e aerazione naturale della zona di vendita e/o laboratorio dovrà essere non inferiore a 1/8 della superficie di pavimento, mentre per il bagno l'apertura finestrata può essere di 1/12 della superficie, o in alternativa, lo stesso dovrà essere dotato di impianto di aspirazione forzata ed illuminazione artificiale.

I chioschi dovranno essere dotati di allacciamento alla rete idrica, allacciamento alla rete fognaria pubblica e alla rete di distribuzione dell'energia elettrica, ove esistenti.

Il titolare deve provvedere alla pulizia dell'area circostante, nella quale deve essere altresì tassativamente escluso il deposito di merci e di materiali inerenti all'attività.



Comune di Ardea

Manufatti accessori

Se lo stato dei luoghi e delle architetture preesistenti lo consentono, è ammessa l'installazione, su aree verdi, di strutture completamente e facilmente amovibili anche quali pertinenze a servizio dei chioschi di cui al presente Regolamento.

Tali strutture hanno carattere temporaneo.

Nel caso di strutture non di pertinenza ai chioschi le stesse si dovranno armonizzare con il contesto del verde pubblico circostante.

L'installazione di pedane, tettoie, verande, gazebo e strutture simili, deve rispettare le medesime prescrizioni previste nel presente Regolamento per la installazione delle altre strutture, previa comunque l'acquisizione del parere favorevole da parte degli Uffici comunali competenti.

Art. 23 Durata della concessione

1. La durata della gestione dei singoli interventi è specificata nella convenzione e non può essere di durata superiore ad anni 15 (quindici), eventualmente prorogabili.
2. La concessione può inoltre essere interrotta per mancato rispetto della stessa da parte del soggetto concessionario, nel rispetto delle normative nazionali.

Art. 24 Controlli - Decadenza della concessione

1. I controlli sulla buona esecuzione dell'intervento saranno effettuati dall'Ufficio Ambiente e dalla Polizia Municipale.
2. Qualora venissero riscontrati casi di negligenza ovvero di gestione non conforme alle previsioni della concessione, il Responsabile del Procedimento provvederà ad una formale contestazione nei confronti del soggetto concessionario, richiedendo opportune giustificazioni che dovranno essere rese nel termine massimo di giorni 15.
3. In caso di persistente o grave negligenza nella realizzazione dell'intervento, accertata ai sensi del punto precedente e comunicata al soggetto convenzionato, con atto dirigenziale, può essere pronunciata la decadenza della convenzione.



Comune di Ardea

4. Qualora il comportamento negligente del soggetto affidatario o la mancata, o intempestiva comunicazione della rinuncia alla realizzazione dell'intervento procurino un danno al Patrimonio Comunale, l'Amministrazione Comunale potrà chiedere l'indennizzo nelle forme di legge.

AREE AFFIDATE IN "SPONSORIZZAZIONE"

Art. 25 Attività specifiche

1. Sono consentiti accordi di sponsorizzazione che riguardino la sistemazione e/o la manutenzione e/o l'utilizzazione di aree a verde pubblico. A tal fine è stipulata apposita convenzione fra l'Amministrazione Comunale e terzi, intesi questi come attività organizzate quali: banche, ditte, cooperative, associazioni, etc. esistenti sul territorio di Ardea, avente come presupposto fondamentale le seguenti clausole:

- a. Lo sponsor effettua a proprie spese, direttamente o affidandosi a terzi, gli interventi previsti nella convenzione di cui sopra sull'area pubblica individuata dall'accordo, ovvero destina un contributo in denaro per la riqualificazione dell'area o per l'acquisto di arredo e attrezzature (giochi, panchine, alberature, ecc.);
- b. L'Amministrazione Comunale, a fronte degli interventi eseguiti o sostenuti dallo sponsor, autorizza interventi pubblicitari da parte dello sponsor, tra i quali la collocazione nell'area oggetto dell'intervento di cartelli recanti il nome dello sponsor.

2. La convenzione di sponsorizzazione è approvata con determinazione dirigenziale dell'Ufficio Ambiente.

3. L'area durante il periodo di sponsorizzazione conserva sempre la propria fruizione di "uso pubblico" e tale funzione non può essere in alcun modo ristretta dalla convenzione di sponsorizzazione.

Art. 26 Oggetto degli interventi

1. Gli interventi di sponsorizzazione proposti possono riguardare le seguenti tipologie:

- a. manutenzione ordinaria e cura dell'area assegnata;
- b. manutenzione straordinaria o riqualificazione dell'area assegnata; in questa tipologia possono rientrare proposte di intervento la cui progettazione è a totale carico del proponente, fermo restando che la competenza all'approvazione del progetto è del Comune di Ardea;
- c. uso dell'area per attività sociali e ricreative (saltuarie o continuative);
- d. uso dell'area per installazione di attrezzature sportive per esecuzione di attività ginniche all'aperto, seguite da parte di personale specializzato;



Comune di Ardea

- e. uso dell'area per attività di spettacolo (teatrino, ecc.), giochi per bambini e simili, in aree limitate e delimitate, compatibilmente con gli spazi disponibili e con esclusione di impianti fissi e di notevole dimensione (circhi, sale giochi, luna-park e simili);
- f. fornitura di alberature e piante, arredi (panchine, cestini, ecc.) e attrezzature (giochi, ecc.) nell'area oggetto di convenzione;

2. Nel caso in cui gli interventi siano affidati a terzi dovrà essere presentata tutta la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia di subappalto di opere pubbliche, inclusa certificazione antimafia.
3. Tutti gli interventi di cui ai punti precedenti possono prevedere l'inserimento di targhe con il nome dello sponsor sugli elementi di arredo e le attrezzature o nelle immediate vicinanze.
4. Sono comunque escluse sulle aree verdi attività di tipo industriale e artigianale.
5. Non rientrano nel concetto di sponsorizzazione gli interventi puntuali ed occasionali, di durata limitata, soggetti a semplice autorizzazione (ad esempio: spettacoli circensi richiesti su aree verdi).

Art. 27 Durata della convenzione

1. La convenzione ha durata minima di due anni e massima di cinque anni ed è rinnovabile alla scadenza, con apposito atto, per un periodo uguale, previa attestazione di regolarità dall'Ufficio Ambiente. Prescindono dai limiti di durata le convenzioni relative ad acquisti e donazioni da parte dello sponsor.
2. L'Amministrazione Comunale, in relazione alle proprie scelte, può, motivandone le ragioni, interrompere la gestione di un intervento, con effetto dal mese successivo a quello in cui è stato adottato l'atto di revoca della convenzione di sponsorizzazione; inoltre, può essere interrotta per mancato rispetto della stessa da parte del soggetto convenzionato.

Art. 28 Oneri a carico del soggetto convenzionato

1. I soggetti convenzionati devono impegnarsi nella realizzazione degli interventi con continuità, prestando la propria opera in conformità a quanto stabilito dalla convenzione di sponsorizzazione.
2. Impedimenti di qualsiasi natura alla realizzazione o prosecuzione dell'intervento devono essere tempestivamente segnalati all'Amministrazione Comunale affinché possa adottare gli opportuni provvedimenti. In ogni caso il soggetto convenzionato non potrà alterare in alcun modo le aree assegnate,



Comune di Ardea

né realizzare costruzioni anche provvisorie, se non dietro apposita autorizzazione dell'Ufficio Ambiente, non potrà esercitare alcuna attività non autorizzata, far pagare diritti di sorta sull'ingresso o su servizi resi non previsti nella convenzione.

3. Resta a carico dello sponsor il costo della registrazione della convenzione, quando previsto.

Art. 29 Modalità di affidamento degli interventi

1. L'Ufficio Ambiente, con apposito atto dirigenziale, previa istruttoria della domanda presentata, assegna la gestione dei singoli interventi programmati ai sensi del presente Capitolo. Contestualmente all'atto di assegnazione viene approvato uno schema di convenzione di sponsorizzazione per regolare gli aspetti legati alla realizzazione dell'intervento assegnato, nonché per individuare le forme di pubblicità consentite allo sponsor.
2. L'Ufficio Ambiente, previa valutazione dei requisiti e delle competenze tecniche, delle attrezzature dei richiedenti, nonché del progetto presentato, esprime opportuno parere in merito. Il parere tecnico dell'Ufficio Ambiente è vincolante sia sulla ammissibilità o meno del progetto, sia sulle limitazioni e prescrizioni d'uso, anche in caso di deliberazione di Giunta.
3. Qualora vi sia concorso di più richieste su una medesima area, la scelta del soggetto da convenzionare dovrà essere effettuata mediante valutazione comparativa delle proposte e tenendo conto dei sottoelencati criteri di precedenza:
 - a. qualità del progetto del richiedente nella realizzazione dell'intervento, così come proposto nella richiesta;
 - b. struttura del soggetto proponente e personale coinvolto nell'iniziativa;
 - c. iscrizione del soggetto proponente in Albi specifici e anzianità di iscrizione;
 - d. esecuzione buona e regolare del medesimo intervento in precedenti occasioni;
 - e. esecuzione buona e regolare di interventi simili precedenti;
 - f. entità del contributo offerto dallo sponsor.
4. L'istruttoria degli uffici viene conclusa, di norma, entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda. Gli uffici competenti all'istruttoria, entro i 30 giorni successivi dovranno comunicare agli interessati l'eventuale non accoglimento della richiesta, specificandone le motivazioni.
5. La convenzione di sponsorizzazione è subordinata, nel caso di cui all'art. 23, all'approvazione da parte degli uffici comunali competenti, del piano di manutenzione redatto dallo sponsor per l'area oggetto di intervento.



Art. 30 Controlli - Decadenza della convenzione

1. I controlli sulla buona esecuzione dell'intervento saranno effettuati dall'Ufficio Ambiente e dalla Polizia Municipale.
2. Qualora venissero riscontrati casi di negligenza ovvero di gestione non conforme alle previsioni della convenzione, del piano di manutenzione o del progetto esecutivo, il Responsabile del Procedimento provvederà ad una formale contestazione nei confronti del soggetto convenzionato, richiedendo opportune giustificazioni che dovranno essere rese nel termine massimo di giorni 15.
3. In caso di persistente o grave negligenza nella realizzazione dell'intervento, accertata ai sensi del punto precedente e comunicata al soggetto convenzionato, con atto dirigenziale, può essere pronunciata la decadenza della convenzione.
4. Qualora il comportamento negligente del soggetto affidatario o la mancata, o intempestiva comunicazione della rinuncia alla realizzazione dell'intervento procurino un danno al Patrimonio Comunale, l'Amministrazione Comunale potrà chiedere l'indennizzo nelle forme di legge.

AREE AFFIDATE IN "ADOZIONE"

Art. 31 Attività Specifiche

1. Gli interventi programmati, in caso di adozione, si possono distinguere nelle seguenti forme:
 - a. manutenzione ordinaria e cura dell'area assegnata;
 - b. manutenzione minima delle attrezzature ludiche per garantirne la sicurezza e l'efficienza;
 - c. segnalazione agli uffici preposti dei punti luce spenti o malfunzionanti;
 - d. controllo di atti di vandalismo, di abbandono di rifiuti ingombranti;
 - e. manutenzione e cura del patrimonio naturalistico e arboreo in particolare.
 - f. sorveglianza e segnalazioni all'Amministrazione Comunale;
 - g. educazione al corretto uso del verde;
 - h. altre forme e modalità concordate con l'Amministrazione Comunale.

Art. 32 Modalità di affidamento degli interventi

1. La cura e manutenzione delle aree di cui all'art. 1. del presente Regolamento possono essere affidate ad enti e società, associazioni di persone, fondazioni, cooperative sociali, scuole di ogni ordine e grado, istituti di credito, parrocchie e privati cittadini attraverso specifico atto di assegnazione in adozione.



Comune di Ardea

2. I soggetti interessati dovranno produrre apposita richiesta all'Amministrazione Comunale contenente le seguenti informazioni:

- a. numero delle persone coinvolte nell'intervento e indicazione del/i responsabili/i di ogni rapporto intercorrente con l'Amministrazione Comunale;
- b. proposta di massima contenente l'ubicazione dell'area verde e le forme e modalità di gestione dell'intervento;
- c. indicazione dei mezzi economici e/o strumenti disponibili per la gestione dell'intervento;
- d. durata dell'adozione.

Art. 33 Oneri a carico del soggetto convenzionato

1. L'Amministrazione Comunale assegna la cura e manutenzione delle aree di cui al presente regolamento e la realizzazione dei singoli interventi su di esse ai sensi del precedente art. 30.

2. Contestualmente all'atto di assegnazione viene stipulato con l'assegnatario una convenzione per regolare i singoli aspetti legati alla cura e manutenzione dell'area interessata dell'intervento prospettato.

3. Detta convenzione dovrà obbligatoriamente prevedere:

- a. l'esatta individuazione dell'assegnatario;
- b. l'esatta individuazione dell'area verde;
- c. i contenuti e le finalità dell'atto di assegnazione dell'area;
- d. i termini di inizio e fine dell'assegnazione;
- e. le clausole di risoluzione e recesso;
- f. le cause di revoca e decadenza della stessa;
- g. eventuali clausole penali;
- h. le eventuali forme di concorso dell'Amministrazione Comunale.
- i. coperture assicurative contro infortuni, rischi e responsabilità civile contro terzi per il personale impegnato nella realizzazione dell'intervento.

4. All'Affidatario, quale detentore dell'area, potrà essere richiesta la disponibilità a collaborare ad opere realizzate a cura dell'Amministrazione comunale, inerenti sistemazioni di arredi, pavimentazioni e recinzioni, compresa la messa a dimora di nuove alberature in esecuzione della Legge n. 10/2013.



Art. 34 Durata dell'adozione

1. La convenzione, per le aree che rimangono a valenza pubblica, ha durata minima di due anni e massima di cinque anni ed è rinnovabile alla scadenza, con apposito atto, per un periodo uguale, previa attestazione di regolarità dall'Ufficio Ambiente.
2. L'Amministrazione Comunale, in relazione alle proprie scelte, può, motivandone le ragioni, interrompere la gestione di un intervento, con effetto dal mese successivo a quello in cui è stato adottato l'atto di revoca della convenzione. La convenzione può inoltre essere interrotta per mancato rispetto della stessa da parte del soggetto convenzionato.
3. La convenzione, per le aree residuali e prive di interesse pubblico affidate a privati verrà stipulata nelle modalità concordate con gli uffici comunali preposti.

CAPO 4 - NORME CONCLUSIVE

Art. 35 Oneri e garanzie dell'affidatario

1. I soggetti affidatari (in concessione, adozione e sponsorizzazione) dovranno impegnarsi nella realizzazione degli interventi in conformità a quanto stabilito nel relativo atto di convenzione.
2. Sono, inoltre, a carico dell'Affidatario le spese riguardanti la realizzazione e il funzionamento dei punti di ristoro, ove consentiti, secondo le modalità stabilite dagli Uffici competenti.
3. Il soggetto Affidatario assume a proprio carico la responsabilità per danni a persone o cose provocati nel corso di espletamento delle attività di manutenzione e gestione, proposte e/o indicate nella convenzione stipulata.
4. Il soggetto affidatario dovrà dotarsi di adeguata copertura assicurativa contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi connessi allo svolgimento delle attività indicate nella convenzione stipulata, dotandosi oltremodo degli idonei dispositivi di protezione previsti dalla vigente normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (riferimento art 3 comma 12 bis D.Lgs 81/08).
5. Il soggetto Affidatario prima di procedere a interventi manutentivi (sia pure migliorativi) diversi da quelli proposti e/o indicati nella convenzione stipulata dovrà acquisire il parere favorevole del competente Ufficio comunale. Tutte le soluzioni tecniche proposte, sia in termini agronomici che strutturali, dovranno essere pienamente compatibili con le normative vigenti.
6. È vietata la cessione a terzi, anche parziale, della convenzione stipulata, mentre l'Affidatario potrà avvalersi di soggetti esterni per effettuare a propria cura e onere le attività manutentive.



Comune di Ardea

7. È fatto obbligo al soggetto Affidatario di rispettare e mantenere le funzioni a uso pubblico dell'area a verde, oggetto dell'intervento, conformemente alla destinazione urbanistica; l'area interessata non potrà, pertanto, subire in alcun modo una trasformazione o una diversa destinazione d'uso rispetto a quella originaria.

8. Per l'occupazione delle aree verdi affidate non è dovuta la tassa per l'occupazione del suolo pubblico. Per le targhe o i tabelloni relativi all'affidamento delle aree verdi l'Affidatario non è tenuto al pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità. L'Affidatario delle aree verdi potrà segnalare la forma di presa in carico dell'area verde secondo quanto disciplinato dal presente Regolamento.

9. Tutte le spese, le tasse dipendenti e conseguenti alla presa in carico dell'area verde, salvo quanto espressamente previsto dal presente Regolamento e dalla relativa convenzione, sono a carico dell'Affidatario, compreso l'onere di specifica polizza assicurativa che tenga indenne il Comune di Ardea da possibili danni subiti per lo svolgimento delle attività indicate nella convenzione stipulata, danni a frequentatori, a passanti, comunque derivanti dall'utilizzo di strutture installate dall'Affidatario stesso, ovvero da incuria della cosa data in custodia.

10. L'Affidatario assume la responsabilità per danni a cose e persone imputabili alla conduzione dei lavori, nonché a difetti di gestione o manutenzione ordinaria e comunque derivanti dall'esecuzione della relativa convenzione, sollevandone contemporaneamente il Comune di Ardea.

11. All'atto del rilascio della sottoscrizione della convenzione dovrà essere prodotta la suddetta polizza assicurativa, che farà parte integrante della convenzione stessa.

Art. 36 Cartellonistica

1. L'Affidatario potrà avvalersi della facoltà di segnalare la presa in carico dell'area, collocando all'interno dell'area verde stessa e nella posizione che riterrà più opportuna, previo nulla osta richiesto all'ufficio comunale competente, mediante apposizione di un cartello di modeste dimensioni che non potranno superare i 50 cm di altezza e i 70 cm di larghezza, o viceversa, in cui sia riportato il seguente tipo di dicitura, o similare:

"La manutenzione di questa area è stata affidata dal Comune di Ardea alla ditta/cooperativa/associazione ecc. con sede in... .. tel....."

oppure per le aree affidate in adozione

"il Comune ringrazia l'Associazione"

2. Nel caso di donazione di arredi urbani, sarà a carico del Comune porre una targhetta riportante il nome del donatore (cittadino, ditta, società, Ente o Associazione) nei limiti delle dimensioni di cui sopra.



Comune di Ardea

3. Nel caso di affidamento per "sponsorizzazione" la quantità di cartelli (nella misura massima di tre in rapporto alla superficie di verde da gestire), le misure, i materiali con cui questi saranno realizzati dovranno essere concordate con l'Ufficio tecnico comunale, che rilascerà relativo nulla osta. In ogni caso detti cartelli possono avere dimensione variabile, fino ad un massimo di mt. 1,00 per mt. 0,50 compresa l'altezza degli elementi di sostegno.

4. Andranno montati su supporti che offrano adeguata resistenza, realizzati in materiale antinfortunistico con spigoli arrotondati e non andranno collocati in posizione tale da arrecare danni o infortuni alle persone. Non dovranno inoltre costituire ostacolo, anche di visuale, alla circolazione stradale. A tal fine dovrà essere richiesto nulla osta al Corpo di Polizia Municipale.

5. Ciascun cartello dovrà riportare sul lato sinistro, in alto, il logo dell'Amministrazione comunale.

Art. 37 Privacy

1. Tutti i dati personali in possesso del Comune, in occasione dell'espletamento dei vari procedimenti di affidamento, saranno trattati nel rispetto del GDPR 679/2016 e d.lgs. 101/20 18 e ss.mm.ii. in materia di tutela della Privacy.

Art. 38 Contenzioso e foro competente

1. Ogni controversia che dovesse insorgere in ordine alla interpretazione, esecuzione e responsabilità derivante dall'esecuzione della Convenzione, che non comporti decadenza della Convenzione medesima, viene definita in via conciliativa tra le parti; in caso di mancata conciliazione, è competente il Foro di Velletri.

Art. 39 Vigilanza e sanzioni

1. L'attività di vigilanza è esercitata dall'Amministrazione Comunale che si avvale del personale della Polizia Municipale, inoltre tutte le Forze di Polizia sono tenute a far rispettare il presente Regolamento.

2. I trasgressori alle suddette norme, qualora non integrino estremi di reato, sono ammessi a pagare, in via amministrativa entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione degli estremi della violazione, la somma riportata negli articoli del presente Regolamento. In caso di reiterazione (art. 8 bis L 689/8 1) la sanzione amministrativa è pari a € 500,00.



Comune di Ardea

3. Nei casi di violazione delle disposizioni del presente regolamento per i quali non ne è prevista esplicitamente la sanzione, sarà applicato un importo da € 50,00 a € 200,00, fermo restando:

- a. le possibilità da parte delle forze dell'ordine di allontanare il trasgressore dal luogo in cui avviene il fatto sanzionabile;
- b. il diritto dell'Amministrazione Comunale a ottenere il risarcimento del danno;
- c. l'applicazione congiunta di ulteriori sanzioni specifiche previste dalla legislazione, o dai regolamenti vigenti o da specifiche ordinanze.

Art. 40 Entrata in vigore

1. Le disposizioni di cui al presente regolamento entrano in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione all'Albo da effettuarsi successivamente all'esecutività della relativa deliberazione di approvazione.
2. All'approvazione dello stesso si intendono abrogati tutti i Regolamenti sull'argomento, approvati in precedenza.
3. Le convenzioni stipulate in precedenza, ed ancora in essere, si intendono in vigore fino alla scadenza.

Art. 41 Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa rinvio alle disposizioni vigenti in materia.